

Allegato -E- alla raccolta n. 7273

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita un'Associazione denominata
"Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi – O.N.L.U.S.",
o più brevemente

OBM – O.N.L.U.S.

che avrà l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede a Milano.

La variazione d' indirizzo, che potrà essere deliberata dall'Assemblea Generale, non costituisce modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2

Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha quale scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e come obiettivo primario la riduzione della situazione di disagio e il miglioramento della cura e dell'assistenza di bambini, donne e famiglie in condizioni di vulnerabilità che accedono all'Ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dalle norme in tema di O.N.L.U.S., essa potrà attuare le seguenti azioni:

* umanizzazione dell'Ospedale, attraverso la creazione di spazi ludici e colorati per i bambini e l'applicazione dei più aggiornati metodi di intrattenimento;

* supporto e accoglienza della donna, del neonato, del bambino e della famiglia che accedono all'Ospedale, sia attraverso l'applicazione delle migliori cure mediche, sia con attività di sostegno psicologico, sociale e abitativo;

* supporto allo sviluppo tecnologico dell'Ospedale attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche per realizzare un'assistenza d'alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza.

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, l'Associazione si potrà avvalere di prestazioni in regime di collaborazione libero professionale da parte di professionisti non soci, avvalendosi anche di prestazioni erogate dai soci offerte a titolo gratuito al netto del rimborso delle spese *nonché di personale dipendente e consulenze professionali*.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- f) organizzare manifestazioni e momenti culturali di sensibilizzazione alle finalità dell'Associazione;
- g) organizzare raccolte fondi.

All' Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 o ad esse non direttamente connesse.

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa, che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze, conoscenze o sostegno e che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari .

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5. I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo , o che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.;
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) *soci onorari*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della cura dei bambini e delle famiglie per meriti scientifici e professionali, e le persone o enti che si impegnano a sostenere con continuità l'Associazione.

I Soci Onorari, Fondatori e Ordinari sono soci permanenti salvo quanto previsto al successivo articolo 7

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo, ed aver versato la quota sociale annuale.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che si esprimerà sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate e ad avere accesso agli atti e registri dell'Associazione.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché ogni diritto dei soci alla titolarità di quote del patrimonio sociale anche in caso di recesso dalla Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio



I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione, soltanto dopo il secondo anno di morosità;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) esclusione per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata.

L'esclusione sarà decisa dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allorquando giunta a conoscenza del Consiglio Direttivo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I soci perdono infine la loro qualifica a seguito di decesso.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;)
- il Collegio dei Revisori legali o il Revisore Unico (facoltativo);
- il Segretario Scientifico;
- il Presidente Onorario (facoltativo);
- il Comitato Scientifico (facoltativo);
- il Comitato Onorario (facoltativo);

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito - con il solo rimborso delle spese documentate sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali - durano tre anni e sono rinnovabili.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea, con pieno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il primo quadrimestre di ogni anno fiscale.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito, del Collegio dei Revisori legali o del Revisore Unico;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) ratificare la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nomina i liquidatori;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità ovvero in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto a un solo voto, che può essere espresso anche mediante delega scritta ad un altro associato. E' consentita una sola delega per associato.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Possono essere eletti Consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.


I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Scientifico a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) verificare che le entrate e le uscite siano in linea con il bilancio preventivo;



- f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- g) deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- i) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) vigilare sulle attività di raccolta fondi, sull'erogazione degli stessi ai soggetti terzi, nonché sulle attività amministrative, organizzative e di comunicazione dell'Associazione;
- m) vigilare sulle attività scientifiche e cliniche intraprese dall'Associazione in connessione con le attività solidaristiche istituzionali;
- n) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Direttore Operativo, anche non socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo;
- o) proporre, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea, che ne ratifica la nomina, il Presidente Onorario dell'Associazione.
- p) istituire, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e il Comitato Onorario, formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica, o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividono gli scopi e lo spirito dell'Associazione e si fanno garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e che possano portare benefici diretti o indiretti all'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. due Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale redatto da un membro designato a tale funzione come segretario e firmato dal Presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario possono anche essere assunte anche da altri collaboratori dell'Associazione, non membri del Consiglio Direttivo, invitati dal Presidente alle riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Direttore Operativo dell'Associazione.

Art. 11 Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) presentare la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- d) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- e) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- f) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12
Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

Art. 13
Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni e può essere confermato. Attua, in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo i membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.

Art.14
Collegio dei Revisori legali/Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori legali è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In alternativa al Collegio dei Revisori Legali l'Assemblea potrà nominare un Revisore Unico, iscritto nel Registro dei revisori legali, che dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha le medesime competenze del Collegio dei Revisori legali

Art.15
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto – fatta eccezione per le cariche di membro del Collegio dei Revisori/Revisore Unico - sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli emolumenti individuali annui riconosciuti ai membri del Collegio dei Revisori/Revisore unico non potranno eccedere il compenso massimo previsto dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336.

Art. 16
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo autonomo di proprietà dell'Associazione, individuato dall'Assemblea straordinaria con deliberazione in data 27 novembre 2019 di cui al verbale in pari data a rogito notaio Chiara Clerici di Milano, del valore di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero),

b) dalle liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.



Art. 17 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 16;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla Relazione dell'Organo Amministrativo e dalla Relazione di Revisione, quest'ultima redatta a cura dei revisori/del Revisore Unico, se nominati/nominato.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il primo quadrimestre di ogni anno fiscale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.19 Utili della gestione

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

L'Associazione è obbligata a devolvere il suo patrimonio residuo, in caso di scioglimento o per qualunque altra causa estintiva, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Documentazione

Gli atti, i registri e il bilancio corrente sono pubblici e consultabili presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 22 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

MARIA ANGELA BOSONI
CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. 31.....
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li, 6.....dicembre.....2019

